STATUTO

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita la fondazione con la denominazione "Fondazione 20 Marzo 2006", (di seguito "Fondazione").
2. Negli atti della Fondazione ed in tutte le attività di comunicazione la Fondazione può essere indicata ed identificata anche con l'acronimo "TOP" (Torino Olympic Park).
3. La Fondazione opera quale ente di diritto privato secondo quanto disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2

Sede, ambito territoriale di operatività, delegazioni ed uffici

1. La Fondazione ha sede in Torino.
2. L'ambito territoriale in cui la Fondazione intende operare, inizialmente individuato prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte, è esteso all'intero territorio nazionale ed estero. Ne consegue, pertanto, che delegazioni, rappresentanze e sedi operative della Fondazione potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero ai fini di garantire la positiva ricaduta e lo sviluppo dell'attività della Fondazione medesima.

Articolo 3

Scopi e durata

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all'esclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio.
3. Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti o pervenuti in qualsiasi forma e titolo e/o di cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilità, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili ed immobili, pervenuti alla Fondazione in qualsiasi forma e titolo e/o di cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilità, destinati ad attività turistiche sportive e/o ricettive-culturali ovunque ubicati. La Fondazione 20 Marzo 2006, secondo quanto previsto dalla Legge 8 maggio 2012, n. 65, individua la tipologia e la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285.
4. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari, nonché attività editoriale nei limiti e con le eventuali autorizzazioni di legge. La Fondazione, inoltre, nel-

l'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo strumentale e/o sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.
5.La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
a. dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'atto costitutivo;
b. da beni mobili, immobili, diritti reali e diritti di godimento, valori e strumenti finanziari, somme di denaro, conferiti dai Fondatori e dai Partecipanti a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incremento del patrimonio disponibile ed indisponibile;
c. dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, espressamente destinati ad incremento del patrimonio disponibile e indisponibile;
d. da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio disponibile e indisponibile.
In considerazione dell'apporto correlato al suo ruolo istituzionale di ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, il CONI è esonerato da ogni forma di contribuzione economica.
2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.
3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate di cui al successivo articolo, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile e di eventuali ulteriori conferimenti, espressamente dichiarati indisponibili, hanno il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione e sono vincolati alla realizzazione dei suoi scopi ed alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma di legge.

Articolo 5

Entrate disponibili

1. Le entrate disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:
a. dall'apposito conferimento iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
c. da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
d. dagli eventuali contributi erogati annualmente dai Fondatori e/o dai Partecipanti;

e. dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.
In considerazione dell'apporto correlato al suo ruolo istituzionale di ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, il CONI è esonerato da ogni forma di contribuzione economica.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione destinate al Fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono amministrate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Fondatori e Partecipanti della Fondazione

Fondatori

1. Sono Fondatori la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Città Metropolitana già Provincia di Torino ed il CONI (Fondatori originari) e coloro a cui in futuro verrà attribuita la qualifica di Fondatore con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori (Fondatori non originari).
2. I Fondatori sono rappresentati in seno al Collegio dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 9 e 11 del presente Statuto.
3. I Fondatori possono convenzionarsi con la Fondazione per l'utilizzo di proprio personale.

Partecipanti

4. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d'adesione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, secondo le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo. Sulla richiesta d'adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori con deliberazione assunta ai sensi del successivo articolo 9, punto c), deliberazione nella quale si determinerà altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.
5. I Partecipanti potranno anche contribuire con attività o con servizi, anche di carattere professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni immobili oppure di beni materiali o immateriali, purché stimabili ai sensi di legge.
6. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
7. I Partecipanti sono rappresentati in seno all'Assemblea dei Partecipanti ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Articolo 7

Esclusione e recesso

1. Il Collegio dei Fondatori delibera l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
a. violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si pre-

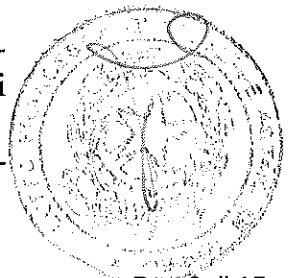

figge la Fondazione o qualora generino discredito sulla Fondazione;
b. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
c. comportamento contrario agli obblighi assunti ai sensi del precedente articolo 6, comma 5.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b. apertura di procedure di liquidazione;
c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Fondatori o i Partecipanti della Fondazione sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r., entro il 30 settembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo. Il recesso comunicato dopo l'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori del bilancio preventivo, comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l'esercizio successivo da parte del soggetto recedente.
4. L'esclusione ed il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione dei beni conferiti in proprietà alla Fondazione, nonché dei contributi in denaro sino a quel tempo versati.
Peraltro, in caso di recesso, il Collegio dei Fondatori delibera, all'unanimità, con esclusione del recedente, sulla eventuale richiesta di quest'ultimo di ottenere la restituzione dei beni immobili conferiti alla Fondazione, valutando l'incidenza del bene rispetto agli obiettivi predeterminati dalla Fondazione, nel il rispetto delle norme di legge e facendo salva in ogni caso la tutela patrimoniale dei terzi.
Qualora i Fondatori ed i Partecipanti conferiscano alla Fondazione diritti reali diversi dalla proprietà, questi si estinguono alla loro naturale scadenza.

Articolo 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a. il Collegio dei Fondatori;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
d. l'Organo di Controllo;
e. l'Assemblea dei Partecipanti;
2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti, la durata degli Organi della Fondazione è di tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo decadono di diritto dall'incarico ricoperto in particolare nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.

Articolo 9

Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun Fondatore o da suo delegato. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore, il rispettivo rappresentante decade di diritto dalla carica in esso ricoperta.

Possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Fondatori e conseguentemente assumono la qualifica di Fondatori previa deliberazione in tal senso del Collegio dei Fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali e/o internazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa.
L'appartenenza al Collegio dei Fondatori è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 12.
Il sistema di voto all'interno del Collegio dei Fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto, regolato come segue.
Il 20% (venti) dei punti/voto è ripartito, sin dall'atto costitutivo, in parti eguali tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana già Provincia di Torino, il Comune di Torino ed il CONI. Tale quota di punti/voto non è suscettibile di modifiche in conseguenza dell'ammissione di Fondatori non originari.
L'80% (ottanta) dei punti/voto è ripartito tra i Fondatori in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione, come risultante dalla stima dei conferimenti effettuata a norma del presente Statuto. L'attribuzione dei punti/voto a ciascuno dei Fondatori è aggiornata dal Collegio dei Fondatori medesimo ad ogni ulteriore contribuzione secondo la metodologia oggettiva approvata dallo stesso Collegio dei Fondatori.
2. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:
a. identificare i settori di attività della Fondazione, nonché stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3;
b. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Fondatori chiamati a far parte della Fondazione medesima in base alle contribuzioni di cui al precedente comma 1;
c. in base ai criteri stabiliti in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo attribuire la qualifica di Partecipante in alternativa a quella di Fondatore, determinando altresì il periodo di adesione alla Fondazione e l'entità della contribuzione;
d. deliberare in merito all'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti in base a quanto stabilito dall'articolo 7;
e. deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali variazioni della proprietà dei beni nella disponibilità della Fondazione;
f. nominare i Componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quanto disposto dai successivi articoli 10 e 11, nel rispetto del principio della parità di genere, e determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti gli Organi, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;
g. indicare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente;
h. nominare i componenti dell'Organo di Controllo collegiale o monocratico, secondo le modalità previste dall'art. 13;
i. deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su proposta del

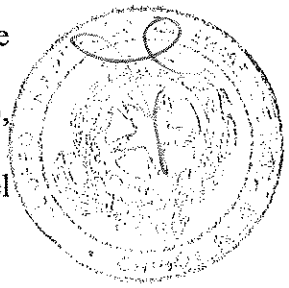

Consiglio di Amministrazione;
j. esprimere i pareri previsti dal presente Statuto;
k. deliberare, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto, in merito alla costituzione e alla liquidazione di organismi societari o associativi, nonché all'acquisto, alla sottoscrizione e alla cessione di partecipazioni in organismi già costituiti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
3. Il Collegio dei Fondatori si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, in tempo per approvare entro il 30 giugno il bilancio consuntivo e per approvare entro il 15 dicembre il bilancio preventivo dell'anno seguente.
Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Collegio dei Fondatori, nominato dai Fondatori medesimi, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Presidente della Fondazione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la metà dei Fondatori ed è presieduto dallo stesso Presidente. Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Fondatori. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione fatti salvi i casi d'urgenza.
4. La riunione del Collegio dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti rappresentativi dei punti/voto. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei suoi componenti presenti alla deliberazione, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite al successivo comma. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.
5. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, quelle relative al punto e) del comma 2 del presente articolo e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, con la qualità di Fondatori o Partecipanti, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori, quelle relative allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei ¾ dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori. Le deliberazioni concernenti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti nonché l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, con la qualità di Fondatori, sono assunte all'unanimità dei componenti del Collegio dei Fondatori, senza applicazione del criterio del punto/voto.

Articolo 10

Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, di tutti i Partecipanti dichiarati tali secondo i criteri e le modalità individuati dal presente Statuto. E' prevista la sua costituzione solo ed esclusivamente qualora il numero dei soggetti pubblici e/o privati, nazionali e/o

internazionali autorizzati a farne parte risulti in numero superiore alle due unità. L'appartenenza all'Assemblea dei Partecipanti è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente Statuto ed è legata alla durata fissata dal Collegio dei Fondatori.
2. L'Assemblea dei Partecipanti fornisce pareri consultivi sul bilancio preventivo e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione sottoponendoli alla valutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori. L'Assemblea dei Partecipanti, qualora costituita, provvede inoltre alla designazione del o dei propri rappresentanti quali membri del Consiglio di Amministrazione e di 1 (uno) membro supplente dell'Organo di Controllo in base alle maggioranze previste dal successivo comma 4. I soggetti di cui sopra sono nominati con successiva deliberazione del Collegio dei Fondatori.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta entro il 30 novembre, per fornire in tempo utile un parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, nominato dall'Assemblea stessa nel suo seno, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Presidente della Fondazione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la metà dei Partecipanti ed è presieduta dal suo Presidente. L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Partecipanti ed è presieduta dal suo Presidente. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza.
4. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 5 membri, eletti dal Collegio dei Fondatori, nel rispetto del principio della parità di genere e individuati come segue:
- fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Regione Piemonte;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dal Comune di Torino;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Città Metropolitana già Provincia di Torino;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dal CONI;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dai Comuni sedi olimpiche (di cui alla L. 285/2000).

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà.
2. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. In considerazione della facoltatività della costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è

regolarmente e validamente costituito anche nel caso in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dall'Assemblea dei Partecipanti non possano essere indicati. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale reiterata della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero organo amministrativo.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del presente Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare e a mero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a:

- proporre al Collegio dei Fondatori le linee strategiche a cui ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori e acquisire il parere dell'Assemblea dei Partecipanti, se costituita;
- concorrere a definire, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio dei Fondatori attribuisce la qualifica di Partecipante o di Fondatore;
- istruire le domande d'ammissione alla Fondazione;
- deliberare la struttura organizzativa della Fondazione, nonché le assunzioni e il trattamento economico del personale;
- provvedere all'istituzione, all'ordinamento ed al coordinamento degli uffici della Fondazione, compresa la nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;
- deliberare sulle materie indicate all'articolo 5 del presente Statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del Collegio dei Fondatori;
- predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno di cui all'articolo 19 del presente Statuto;
- dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive, agli affari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal Collegio dei Fondatori;
- sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per: a) eventuali modifiche statutarie; b) costituzioni o acquisizioni di partecipazioni in società di capitali con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione; c) stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; d) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- accertare l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli opportuni provvedimenti;
- nominare al proprio interno, nella prima riunione successiva all'indicazione da parte del Collegio dei Fondatori, il Presidente ed il Vicepresidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazio-

ne è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Consiglieri. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, mediante mezzi telematici, informatici o telefonici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente dove deve pure trovarsi il segretario della riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.

Articolo 12

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività. Egli è eletto - al pari del Vice Presidente - dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Collegio dei Fondatori.

2. Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente spetta:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che sottopone alla ratifica nella prima riunione utile;
- la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle proprie competenze;

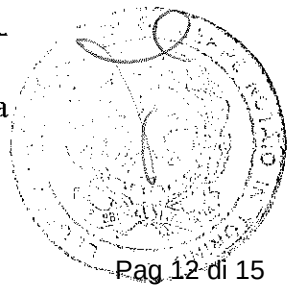

- il raccordo con il Collegio dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti.

4. Il Vice Presidente della Fondazione svolge attività vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presidente, con i medesimi poteri.

Articolo 13

L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione.

L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile. In particolare, esso provvede:

a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;

b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale

2. L'Organo di Controllo, qualora sia collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti), si compone di 3 (tre) membri effettivi e di massimo 2 (due) membri supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori nel rispetto del principio della parità di genere, previa designazione di un componente effettivo ciascuno da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Città Metropolitana già Provincia di Torino, e di un componente supplente da parte del CONI e di un componente supplente eventuale da parte dell'Assemblea dei Partecipanti. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Qualora l'Organo di Controllo sia monocratico (Revisore Unico), questi è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione congiunta del Presidente della Regione Piemonte, del Sindaco della Città di Torino, del Sindaco della Città Metropolitana già Provincia di Torino e del Presidente del CONI.

Il Revisore Unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. L'Organo di Controllo collegiale deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti dall'art. 2401 c.c., il membro supplente.

5. Qualora l'Organo di Controllo sia monocratico, il Revisore Unico deve esercitare i propri compiti di vigilanza trimestralmente, dandone atto in apposito registro debitamente validato.

6. I membri dell'Organo di Controllo, sia monocratico sia collegiale, restano

in carica tre esercizi come meglio precisato nell'articolo 8 del presente Statuto.

Articolo 14

Direttore Generale

1. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Collegio dei Fondatori, un Direttore Generale della Fondazione.
2. I compiti, la durata dell'incarico e le prerogative del Direttore Generale saranno oggetto del Regolamento di cui all'articolo 19 dello Statuto.

Articolo 15

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione un bilancio preventivo ed uno consuntivo, con le modalità di cui al presente Statuto.
2. Il Collegio dei Fondatori approva in forma definitiva, entro il 15 dicembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.
3. Il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione di gestione, va redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 2423 cod. civ. e seguenti e dai criteri di valutazione previsti dai principi contabili per gli enti no profit, tenendo in ogni caso conto delle peculiarità che caratterizzano la struttura del patrimonio di Fondazione.
4. I bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione, con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno venti giorni prima dell'adunanza del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione dei medesimi.
5. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
6. La Fondazione ha l'obbligo del pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.

Articolo 16

Estinzione della Fondazione

1. In ipotesi di estinzione della Fondazione determinata da una delle cause previste dalla legge, il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto dei suoi componenti, provvedendo alla nomina dei liquidatori e stabilendo altresì le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione.
2. In correlazione all'esonero da ogni forma di contribuzione economica, nulla spetterà al CONI in sede di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione.

Articolo 17

Foro competente

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Articolo 18

Riconoscimento

1. La Fondazione si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 19

Regolamenti

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative, i compiti, la durata ed i poteri del Direttore Generale, e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esercizio del presente Statuto, la Fondazione si potrà dotare di uno o più Regolamenti interni, predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 20

Rinvio alle leggi

1.Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

In originale firmato

Gabriella NARDELLI

Francesca CILLUFFO